



COMUNE DI JERAGO CON ORAGO
provincia di Varese

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TOSAP

Approvato con D.C.C. n. 24 del 26.05.1994
Modificato con D.C.C. n. 4 del 05.02.1996
Modificato con D.C.C. n. 10 del 26.03.1999
Modificato con D.C.C. n. 8 del 29.02.2000
Modificato con D.C.C. n. 9 del 28/02/2002

TITOLO I

TARIFFE

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Jerago con Orago, secondo le disposizioni contenute nel Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566 e di seguito richiamate con l'espressione "Decreto 507".

ART. 2 CLASSE DEL COMUNE (43.1)

1. Il Comune di Jerago con Orago, con popolazione residente al 31.12.1992 pari a n. 4.402 abitanti, applica la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nei limiti stabiliti per i comuni classificati di classe V.

ART. 3 OGGETTO DELLA TASSA

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono altresì tassabili le occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

3. Non sono soggette a tributo le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastanti o sottostanti realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.

4. Non sono soggette al tributo sia permanente che temporaneo le ONLUS, come previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 460/1997.

ART. 4
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE ED ALTRE AREE PUBBLICHE
(42.3)

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza ai fini dell'applicazione della tassa, nelle seguenti categorie:

I categoria - centro abitato (capoluogo e zona limitrofa)

II categoria - zone periferiche

2. L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche comprese nelle due categorie, sul quale è stata sentita la commissione edilizia, è allegato a questo regolamento e con esso sarà pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio.

ART. 5
RIDUZIONE TARIFFARIA PER CATEGORIA
(42.6)

1. Per le occupazioni di spazi ed aree classificate in categorie diverse dalla prima, le tariffe sono ridotte nelle seguenti misure:

cat. II 30%

CAPO I

TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI PER ANNO SOLARE

ART. 6 OCCUPAZIONE DEL SUOLO

1. Per le occupazioni permanenti si applicano le seguenti tariffe (art. 44, 1 a) a seconda della categoria dell'area.

A - OCCUPAZIONI DEL SUOLO COMUNALE

CATEGORIA	IMPORTO
I	Euro 20,66/mq.
II	Euro 14,46/mq.

A.1 - Abrogato

A.2 - Abrogato

A.3 - Abrogato

A.3.a - Abrogato

A.3.b - Divieto di utilizzazione per sosta sull'area antistante gli accessi carrabili pedonali (44.8):

o

CATEGORIA	IMPORTO
I	Euro 20,66/mq.
II	Euro 14,46/mq.

L'applicazione della riduzione è subordinata alla presentazione di specifica istanza da parte del contribuente.

ART. 7 AFFRANCAZIONE DELLA TASSA SUI PASSI CARRABILI (44.11)

Ai sensi dell'art. 3 lett. a) della Legge n. 549 del 28 dicembre 1995, viene stabilita la non applicazione della tassa sui passi carrabili.

ART. 8
OCCUPAZIONE DI SPAZI SOVRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO COMUNALE

(Si applica la tariffa di cui all'art. 6.1.A ridotta sino a 1/3):

CATEGORIA	IMPORTO
I	Euro 20,66/mq.
II	Euro 14,46/mq.

ART. 9
OCCUPAZIONE DI SPAZI SOVRASTANTI IL SUOLO COMUNALE CON TENDE FISSE O RETRAIBILI AGGETTANTI DIRETTAMENTE SUL SUOLO PUBBLICO
(44.2)

(Si applica la tariffa di cui all'art. 6.1.A ridotta sino al 30%):

CATEGORIA	IMPORTO
I	Euro 6,20/mq.
II	Euro 4,34/mq.

Sono escluse dalla tassazione le tende aggettanti all'interno dei balconi e delle verande (38.2)

ART. 10
OCCUPAZIONE DI SOTTOSUOLO O SOPRASUOLO

Occupazione con:

1) cavi, condutture, impianti in genere (camerette, pozzetti, cabine elettriche o telefoniche, ecc.) ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché gli allacci e gli innesti realizzati, anche su richiesta dei privati, a favore degli stessi dai titolari delle condutture principali (46 e 47.1 e 2):

CATEGORIA	IMPORTO ANNUALE
I	Euro 0,77 per utenza
II	Euro 0,77 per utenza

In ogni caso l'ammontare complessivo annuale della tassa dovuta da ciascun contribuente non può essere inferiore a euro 516,46.

Il presente articolo si applica anche alle occupazioni permanenti realizzate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici esercizi.

Gli importi di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

2) Abrogato.

3) con seggiovie e funivie (47.3):

sino ad un massimo di 5 Km. tariffa minima annuale unica:	per ogni Km. o frazione superiore ai 5 Km. tariffa minima annuale unica:
Euro 51,65	Euro 10,33

**ART. 11
TARIFFA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO
NELL'ANNO 1994
(56.4)**

1. Per le occupazioni permanenti di cui al precedente art. 10, fatte nel 1994, la tassa dovuta è conteggiata applicando la tariffa della tassa vigente in questo Comune nel 1993 aumentata del 10 per cento e, comunque, con un minimo di euro 25,82.

**ART. 12
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE**

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante muniti di un solo serbatoio di capacità non superiore a 3.000 litri limitatamente all'occupazione di suolo pubblico con le attrezzature indicate nella prima parte del sesto comma dell'art. 48 del Decreto 507.

Le località dove sono situati gli impianti sono suddivise dall'art. 48 del Decreto 507 nelle seguenti categorie:

- a) centro abitato
- b) zona limitrofa
- c) sobborghi e zone periferiche
- d) frazioni

CATEGORIA	IMPORTO MINIMO
a)	Euro 30,99
b)	Euro 25,82
c)	Euro 15,49
d)	Euro 5,16

2. Se il serbatoio è di capacità maggiore ai 3.000 litri la tariffa applicabile è quella del punto 1 aumentata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di mille litri in più, con tolleranza del cinque per cento nella misura della capacità.

3. Se il distributore di carburante è munito di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

4. Nel caso in cui i due o più serbatoi siano raccordati fra loro, la tassa di cui al punto 1 è applicata al serbatoio eventualmente di minore capacità ed è maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

5. Tutti gli spazi ed aree pubbliche indicati nella seconda parte del comma 6 dell'art. 48 del Decreto 507 occupati in eccedenza alla superficie di 4 metri quadrati sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 6, lett. A.

ART. 13
DISTRIBUTORI DI TABACCHI
(48.7)

1. Per le occupazioni del suolo o soprasuolo conseguenti all'impianto di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, la tassa è determinata con l'applicazione delle seguenti tariffe:

CATEGORIA del D.Lgs. 507	TARIFFA MINIMO
a) centro abitato	Euro 10,33
b) zona limitrofa	Euro 7,75
c) frazioni, sobborghi e zone periferiche	Euro 5,16

ART. 14
OCCUPAZIONI CON TAXI
(44.2)

Abrogato.

CAPO II TARIFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

ART. 15 OCCUPAZIONI DEL SUOLO

Per le occupazioni temporanee del suolo si applicano, in relazione alle ore di occupazione, le seguenti tariffe giornaliere (45.1, 2a.b):

A) OCCUPAZIONI DEL SUOLO COMUNALE

CATEGORIA	IMPORTO
I	Euro 1,55/mq.
II	Euro 1,08/mq.

Qualora la durata dell'occupazione sia superiore a 14 giorni la tariffa è ridotta del 50%.

A.1) Il limite minimo delle occupazioni giornaliere è fissato il euro 0,077 al mq. indipendentemente dalle riduzioni previste.

B) OCCUPAZIONI DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO COMUNALE
Si applicano le seguenti tariffe di cui alla precedente lett. A) senza riduzione:

CATEGORIA	IMPORTO
I	Euro 1,55/mq.
II	Euro 1,08/mq.

C) OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO CON CAVI, CONDUTTURE, IMPIANTI ED ALTRI MANUFATTI DELLE RETI DI EROGAZIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, COMPRESI QUELLI POSTI SUL SUOLO O COLLEGATI ALLE RETI STESSE, INNESTI ED ALLACCI AGLI IMPIANTI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI (art. 47.5).

1) Per i primi trenta giorni:

CATEGORIA	TARIFFA FORFETTARIA PER 1 Km. (minima)	PER OCCUPAZIONE OLTRE IL KM.
I	Euro 10,33	Euro 15,49
II	Euro 7,23	Euro 10,85

2) Se la durata è superiore ai 30 gg. ma non superiore a 90 gg. (maggiorazione del 30%):

CATEGORIA	PER OCCUPAZIONE FINO AD 1 KM.	PER OCCUPAZIONE SUP. AD 1 KM.
I	Euro 13,42	Euro 20,14
II	Euro 9,40	Euro 14,10

3) Se la durata è superiore ai 90 gg. fino a 180 gg. (maggiorazione del 50%):

CATEGORIA	PER OCCUPAZIONE FINO AD 1 KM.	PER OCCUPAZIONE SUP. AD 1 KM.
I	Euro 15,49	Euro 23,24
II	Euro 10,85	Euro 16,27

4) Se la durata è superiore a 180 giorni (maggiorazione del 100%):

CATEGORIA	PER OCCUPAZIONE FINO AD 1 KM.	PER OCCUPAZIONE SUP. AD 1 KM.
I	Euro 20,66	Euro 30,99
II	Euro 14,46	Euro 21,69

D) OCCUPAZIONE TEMPORANEA CON TENDE E ATTREZZATURE SIMILARI (45.3)

CATEGORIA	IMPORTO
I	Euro 0,46/mq.
II	Euro 0,33/mq.

ove le tende sovrastino aree pubbliche già occupate e per le quali è corrisposta la relativa tassa, la superficie da considerare è quella eventualmente sporgente le aree predette.

ART. 16

CONTEGGIO DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO IN AREE DELLA MEDESIMA CATEGORIA (42.4)

1. Le occupazioni temporanee di cui alla lett. c) del precedente art. 12 aventi la medesima natura funzionale, effettuate nell'ambito della stessa categoria, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento per eccesso al metro quadrato.

ART. 17

RIDUZIONI SPECIFICHE (45.5)

1. Le tariffe di cui al precedente art. 15 lett. A, B e D sono ridotte:

- del 50 % per le occupazioni realizzate da esercenti il commercio in aree pubbliche, da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- la tassa per le occupazioni effettuate da parte di coloro che promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico non è dovuta purchè l'area non ecceda i 10 mq. fatto salvo che per le occupazioni superiori si applica la riduzione prevista dal punto seguente;
- dell'80% per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonchè in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive;
- del 50% per le occupazioni del suolo necessarie allo scavo e alla messa in pristino dell'assetto superficiale connesso alla realizzazione o eliminazione delle occupazioni temporanee del sottosuolo e soprasuolo di cui al precedente art. 15 lett. C).

ART. 18
ESERCIZIO DI ATTIVITA' EDILIZIA
(45.6 bis)

1. Per le occupazioni da chiunque realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia si applicano per intero le tariffe di cui al precedente art. 15 lett. A), fatta salva la facoltà di sottoscrivere apposita convenzione ai sensi dell'art. 45, comma 8 del D.Lgs. 507/1993.

ART. 19
RIDUZIONE PER LE CARATTERISTICHE TEMPORALI DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE
(45.8)

1. Le tariffe riferite all'occupazione temporanea sono ulteriormente ridotte del 50% allorchè:

- la durata dichiarata non sia inferiore ad un mese ovvero trattasi di occupazione a carattere ricorrente;
- il versamento della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione sia pagato anticipatamente o in due rate: la prima anticipata e la seconda a distanza di un mese. Il pagamento rateizzato è consentito soltanto quando si tratti di occupazione avente una durata di oltre sei mesi;
- il soggetto sottoscriva il documento-quietanza emesso dal Comune al momento del pagamento dell'intera tassa o della sua prima rata per accettazione della clausola con la quale è precisato che non si dà luogo ad alcuna restituzione della tassa versata, e permane l'obbligo del versamento della seconda rata se non ancora avvenuto, nel caso in cui l'occupazione, per fatto imputabile al contribuente, abbia una durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

ART. 20
AREE DESTINATE A PARCHEGGIO
(45.6)

1. Per l'uso delle aree destinate dal Comune con proprio atto a parcheggio custodito ovvero a parcheggio provvisto di parchimetri o apparecchi simili di rilevazione automatica della durata della sosta e dell'entità della tassa dovuta, la tariffa è stabilita sulla base di quella indicata nel precedente art. 15, lett. A):

2. L'individuazione della specifica tariffa è fatta con l'atto di istituzione del parcheggio.

3. Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario è tenuto al pagamento della tassa per l'occupazione permanente rapportata all'intera superficie concessa.

ART. 21
TARIFFE PER FIERE E FESTEGGIAMENTI
(45.4)

1. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, escluse quelle per l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è quella prevista dall'art. 15, lett. A).

ART. 22
TARIFFE PARTICOLARI DI OCCUPAZIONI TEMPORANEE PER IL 1994
(56.11 bis)

1. Per le occupazioni temporanee di cui al precedente art. 15 lett. A), B) e D) e di tutte le altre fattispecie indicate nell'art. 45 del Decreto 507, effettuate dai pubblici esercizi, da esercenti il commercio in aree pubbliche e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti nonché per le occupazioni realizzate con installazione di attrazione, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, l'ammontare della tassa dovuta è determinata per l'anno 1994 applicando le tariffe vigenti per l'anno 1993 aumentate del 50%.

ART. 23
RIDUZIONE DEL COMPUTO DELLA SUPERFICIE PER LO SPETTACOLO VIAGGIANTE

1. La superficie occupata con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante è calcolata, ai fini tariffari, nella misura:

del 50% sino a 100 mq
del 25% oltre i 100 mq
del 10% oltre i 1.000 mq

ART. 24
RIDUZIONE DEL COMPUTO DELLA SUPERFICIE
(42.5)

1. Qualora la superficie occupata in modo temporaneo o permanente del suolo, del soprasuolo e del sottosuolo sia superiore ai mille metri quadrati, l'eccedenza è calcolata ai fini tariffari in ragione del 10%.

CAPO III NORME GENERALI

ART. 25 OCCUPAZIONI ABUSIVE PER PROTRAZIONE (42.2)

1. Quando l'occupazione permanente o temporanea si protrae oltre il termine finale previsto nella concessione o nella autorizzazione, si applica per tutto il periodo eccedente quello autorizzato o concesso, la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20%, con salvezza degli interventi necessari per eliminare l'occupazione abusiva.

ART. 26 OCCUPAZIONI DI MISURA INFERIORE ALL'UNITA' IMPOSITIVA (42.4)

1. Nel caso di più occupazioni permanenti o temporanee, anche della stessa natura funzionale, conseguenti allo stesso provvedimento autorizzativo ma di misura, ciascuna, inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa è determinata autonomamente per ciascuna di esse sull'unità impositiva di un metro quadrato o lineare.

ART. 27 OCCUPAZIONI CON IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Per le occupazioni, sia permanenti che temporanee, effettuate con impianti pubblicitari, è in ogni caso dovuta anche l'imposta sulla pubblicità secondo le modalità di cui al capo I del Decreto 507 e del relativo regolamento comunale.

TITOLO II DISCIPLINA DEGLI ATTI ABILITATIVI

ART. 28 LA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE

1. Tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, quando hanno carattere permanente, sono subordinate al rilascio di apposita concessione da parte del Comune su richiesta in bollo dell'interessato contenente tutte le indicazioni necessarie a delimitare, anche con allegate planimetrie, l'area, il soprasuolo o sottosuolo oggetto dell'occupazione, le finalità della stessa e la durata richiesta.

2. Qualora le occupazioni siano finalizzate alla costruzione o all'installazione fissa di manufatti, impianti e/o altre opere, la richiesta, corredata di quanto previsto nel regolamento edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea anche ai fini del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia; nel caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti abilitativi avviene contestualmente.

3. Nell'atto di concessione è stabilita la durata e sono disciplinati gli obblighi e i diritti del concessionario riguardanti l'utilizzazione del suolo o spazio pubblico ivi compresa l'indicazione della tariffa unitaria applicabile per l'occupazione concessa.

4. Le concessioni sono rilasciate:

- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;
- con facoltà da parte del Comune di revocarle con atto deliberativo motivato per sopravvenute esigenze pubbliche.

5. Al termine della concessione, qualora la stessa non sia rinnovata, il concessionario è comunque obbligato ad eseguire, a sua cura e spese, tutti i lavori necessari alla rimozione delle opere installate nonché alla rimessa in pristino del suolo pubblico, nei termini e secondo le modalità stabilite dal Comune nell'atto concessorio.

ART. 29 REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La revoca della concessione per esigenze pubbliche comporta la restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo di mancato godimento dell'area, senza interessi, ed il rimborso delle spese necessarie allo sgombero delle attrezzature mobili.

2. Nel caso in cui l'utilizzo della concessione abbia portato al realizzo di costruzioni o all'impianto stabile di attrezzature od impianti non asportabili, compete al concessionario un'indennità raggugliata al canone d'uso degli stessi per il periodo non ancora maturato della concessione revocata.

ART. 30
REVOCA DELLA CONCESSIONE PER GRAVI INADEMPIENZE

1. Nel caso di gravi o reiterate inadempienze alle obbligazioni assunte nell'atto concessorio, verificatesi anche dopo l'apposita diffida, la concessione è revocata in danno dell'interessato. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 giorni dalla notifica della revoca, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

ART. 31
L'AUTORIZZAZIONE ALLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Le occupazioni temporanee sono soggette ad autorizzazione del Comune, previa presentazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, di documentata istanza indicante la natura, il luogo, la superficie e la durata dell'occupazione che si intende effettuare.

2. L'autorizzazione si intende in ogni caso concessa ove non sia stato comunicato al richiedente, almeno cinque giorni precedenti a quello indicato come inizio, specifico e motivato provvedimento negativo.

3. L'autorizzazione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiama rechi serio intralcio alla circolazione stradale.

ART. 32
OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Nel caso si debba provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di autorizzazione.

2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con telegramma o via fax ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione o autorizzazione, come previsto dai precedenti articoli.

3. L'Ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni di urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di autorizzazione a sanatoria.

4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il tributo per il periodo di effettiva occupazione, nelle misure stabilite dalla tariffa.

ART. 33
REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

La revoca dell'autorizzazione avviene:

- per inadempienze del soggetto agli obblighi assunti o mancato pagamento della tassa nel termine previsto;
- per sopraggiunte esigenze pubbliche. La revoca consegue ad atto deliberativo motivato e comporta la restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo non goduto, senza interessi.

TITOLO III
DENUNCE, VERSAMENTI
(50 - 56.3)

ART. 34
OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le nuove occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate dal 1° gennaio 1994 e per le occupazioni incrementative rispetto a quelle in atto alla stessa data, i soggetti obbligati devono presentare denuncia ed effettuare il pagamento dovuto per la tassa annuale entro trenta giorni dal rilascio della concessione utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e comunque entro il 31 dicembre dello stesso anno nel quale è stata rilasciata la concessione.
2. La denuncia, completa in tutte le sue parti con allegato l'attestato del versamento effettuato e gli estremi trascritti nella denuncia stessa, è prodotta al Comune anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Per gli anni successivi al primo di occupazione, è dovuto soltanto il versamento del tributo nel mese di gennaio, salvo per quanto riguarda l'eventuale variazione dell'occupazione stessa.
4. Per le occupazioni dell'art. 46 del Decreto 507 le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno devono essere denunciate anche cumulativamente ed il versamento effettuato entro il 30 giugno dell'anno successivo.
5. I versamenti, arrotondati al centesimo di euro, devono essere fatti nel conto corrente postale intestato al Comune utilizzando lo speciale modello di versamento approvato dal Ministero delle Finanze.

ART. 35
OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee ad eccezione di quelle di cui all'art. 19 il versamento della tassa effettuata nel conto corrente postale comunale mediante il modello ministeriale tiene luogo all'obbligo della denuncia.
2. Per le occupazioni temporanee in occasione di fiere o festeggiamenti o anche di mercati in modo non ricorrente, il pagamento della tassa è fatto direttamente all'incaricato del Comune che rilascia ricevuta da apposito bollettario previamente vidimato dal Funzionario responsabile.

ART. 35 - BIS
VERSAMENTO MINIMO

I contribuenti tenuti al versamento di un'imposta inferiore a Euro 5,16 per ciascuna concessione sono esonerati dal versamento.

TITOLO IV GESTIONE DEL TRIBUTO

ART. 36 RIMBORSO DI RISCOSSIONI INDEBITE

1. Per far fronte alle richieste di rimborso fatte dai contribuenti per somme versate e non dovute nei termini previsti dal 6° comma dell'art. 51 del Decreto 507, nonché per la corresponsione dei relativi interessi è istituito un apposito capitolo nella parte "Spesa" del bilancio preventivo annuale.

ART. 37 ADEMPIMENTI DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE (54)

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione diretta del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dal Comune, al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa, come stabilito dall'art. 54 del Decreto 507.

ART. 38 ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO

1. Nel caso di gestione del servizio in concessione, le attribuzioni e gli obblighi di cui all'articolo precedente spettano al concessionario il quale è tenuto anche a custodire nel suo ufficio un elenco o schedario di tutti i versamenti effettuati al Comune in ordine progressivo e di data, con l'annotazione degli estremi e delle quietanze rilasciate dal tesoriere comunale o dei versamenti a favore del medesimo mediante il servizio dei conti correnti postali.

2. In luogo dell'elenco o dello schedario possono essere tenute nell'ufficio, sempre in ordine progressivo e di data, le originali quietanze di versamento e le originali ricevute del servizio conti correnti postali.